



COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

PROVINCIA DI TREVISO

ORDINANZA N. 66 DEL 22-10-2015

Oggetto: Ordinanza per la regolamentazione della gestione controllata delle combustioni sul luogo di produzione dei residui vegetali agricoli o forestali.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il territorio del Comune di Farra di Soligo è interessato da una vocazione agricola importante con forte presenza della coltivazione tipica della vite;
- la pratica della gestione controllata dei residui vegetali mediante combustione sul luogo di produzione rappresenta una tradizionale pratica agricola diffusa anche nelle zone della Marca Trevigiana e in particolare anche nel Comune di Farra di Soligo, in quanto è volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici, ed anche al fine di determinare un controllo indiretto delle fonti di inoculo e propagazione delle fitopatie;

ATTESO CHE la legge 11 agosto 2014, n. 116 ha convertito in legge il D. L. 24 giugno 2004, n. 91 "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale, ... [omissis]", il quale, all'articolo 14 comma 8, stabilisce che all'articolo 182 del D. Lgs. n. 152/2006, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: "6-bis. Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185 comma 1 lettere f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM₁₀)";

ATTESO CHE la stessa legge n. 116/2014 ha modificato l'articolo 256 bis del D. Lgs. n. 152/2006, introducendo il seguente periodo: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivante da verde pubblico o privato";

VISTO il parere rilasciato dalle Aziende U.L.S.S. n. 7, 8 e 9, a seguito del Tavolo Tecnico Zonale del 3 dicembre 2014, nel quale si dà atto che "è dimostrato che la combustione in loco dei residui vegetali di natura agricola e forestale costituisce un importante fattore di inquinamento da polveri sottili (PM_{2,5} E PM₁₀)" e che "nel nostro territorio ... le concentrazioni nell'aria di diossine, furani e policlorobifenili (PCB) rilevate da ARPAV a Moriago, Farra e Sernaglia nella stagione fredda, sensibilmente più elevate rispetto a Treviso città, sono dovute senz'altro anche al ricorso della combustione all'aperto per smaltire i tralci di vite in inverno", di modo che, a fronte dei conseguenti impatti negativi sulla salute pubblica, "le evidenze scientifiche oggi disponibili impongono perciò che le autorità sanitarie pubbliche mettano in atto tutte le possibili strategie per limitare l'esposizione della popolazione agli agenti cancerogeni aerodispersi, in particolare le polveri sottili";

VISTA la nota prot. n. 2014/0138429 del 31 dicembre 2014, con la quale l'Assessore Provinciale

Comune di Farra di Soligo

via dei Patrioti, 52 – 31010 – telefono 0438.901 515 – fax 0438.900 235
codice fiscale 83003890262 – partita IVA 00743360265
www.farra.it

all'Ambiente ha trasmesso il menzionato parere "quale supporto a eventuali ordinanze/regolamenti che le SS.VV. vorranno emanare in materia di combustione di residui agricoli, alla luce della L. 116/2014 del 11.08.2014. Rimane in capo alle SS.VV. l'individuazione di eventuali deroghe ed eccezioni legate alle caratteristiche peculiari del territorio comunale", giusta quanto indicato nel parere di cui sopra in ordine al fatto che è ritenuto "accettabile che tale divieto possa prevedere deroghe a fronte di particolari caratteristiche orografiche del territorio oppure per motivate necessità di natura fitosanitaria";

CONSIDERATO che dal menzionato parere e dalla relativa nota di trasmissione è emersa la necessità (nelle more del preannunciato pronunciamento regionale in materia), al fine di impedire un ulteriore peggioramento della qualità dell'aria, di adottare i provvedimenti necessari a vietare la combustione all'aperto dei residui vegetali, agricoli e forestali non solo in tutte le situazioni in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli, bensì in ogni circostanza, come regola generale a tutela della salute pubblica, anche in applicazione di quanto previsto dall'art. 14 citato, il quale consente di vietare la combustione di residui vegetali "in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM₁₀)";

RITENUTO quindi necessario vietare la combustione all'aperto dei residui vegetali, agricoli e forestali, ferma restando la previsione di una deroga, a fronte di particolari caratteristiche orografiche del territorio, in particolare per le aree ubicate in zone difficilmente accessibili ai mezzi meccanici e non trattorabili;

VISTI:

- gli atti d'ufficio;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge 11 agosto 2014, n. 116, con la quale è stato convertito in legge il D. L. 24 giugno 2004, n. 91 "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale, ...";
- l'articolo 24 della direttiva 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE, direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- la direttiva europea 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;
- il regolamento Forestale della Regione Veneto 29 giugno 1999, n. 1 "Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale della Regione Veneto";
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e successive modificazioni ed integrazioni";
- le disposizioni statali e regionali vigenti in materia e le relative istruzioni; le prescrizioni di massima e di Polizia Forestale di cui al D.M. 26.01.1966;
- il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, il quale comprende la lotta agli incendi boschivi nelle attività di Protezione Civile;
- il regolamento di Polizia Rurale approvato dal Comune di Farra di Soligo con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28 marzo 2008 e successive modifiche con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 29 agosto 2008;

ORDINA

è sempre vietata la combustione sul luogo di produzione dei residui vegetali agricoli o forestali e, in particolare, dei residui di potatura provenienti da attività agricole o da attività di manutenzione di orti, giardini e vigneti.

Lo smaltimento dei residui vegetali, agricoli e forestali dovrà essere effettuata mediante l'impiego dei residui, ai sensi dell'art. 185 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, o l'accumulo ordinato nei fondi agricoli, al fine di una loro naturale trasformazione in compost, o alla triturazione in loco mediante apposite macchine operatrici.

In deroga al divieto di cui sopra, è consentita la combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali, agricoli e forestali, solo ed esclusivamente in caso di particolari caratteristiche

Ordinanza n. 66 del 22-10-2015

Comune di Farra di Soligo

via dei Patrioti, 52 – 31010 – telefono 0438.901 515 – fax 0438.900 235
codice fiscale 83003890262 – partita IVA 00743360265
www.farra.it

orografiche del territorio, in particolare per le aree ubicate in zone difficilmente accessibili ai mezzi meccanici e non trattorabili a causa della pendenza del terreno; tale attività dovrà essere effettuata alle seguenti condizioni:

- la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata e non può avere una larghezza maggiore di metri 3, e comunque non superiore a 3 metri steri (si intende per metro stero = 1 metro cubo vuoto per pieno), avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza della fiamma ed il fronte del bruciamento. E' vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore;
- possono essere destinati alla combustione all'aperto al massimo 3 metri steri al giorno di scarti agricoli provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti. L'operazione deve svolgersi in giornate preferibilmente umide ed in assenza di vento;
- la combustione deve essere effettuata ad almeno **30 metri dall'abitato, dagli edifici di terzi, dalle strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili ad una distanza non inferiore a metri 100 da zone boscate;**
- l'attività in deroga dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di appartenenza ed autocertificata dagli interessati, secondo la modulistica apposita;
- la combustione controllata in deroga deve essere effettuata sul luogo di produzione o, comunque entro un raggio di 100 metri nel fondo agricolo, esclusivamente **nel periodo compreso tra il 01 gennaio ed il 31 marzo 2016, dalle ore 08.00 alle ore 16.00;**
- durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco, deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fuoco o di persona di sua fiducia ed è severamente vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
- **rimane altresì tassativamente vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza;**
- il Comune, anche su segnalazione del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto concessa in deroga, anche in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli, nonché di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione di condizioni ed esigenze locali;
- rimane altresì valida la deroga prevista per motivate e documentate necessità di natura fitosanitaria, accertate dall'Unità Periferica dei Servizi Fitosanitari Regionali territorialmente competente;

DISPONE

- salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, da applicarsi con le procedure stabilite dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- che gli Organi di Polizia Locale sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
- che la presente ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio Comunale e che alla stessa venga data massima pubblicità;

AVVERTE

1. che responsabile del procedimento è l'ing. Loris Pasqualotto, Responsabile dell'Ufficio Tecnico – Area Lavori Pubblici ed Ambiente, presso la sede municipale;
2. che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario di apertura al pubblico presso l'ufficio del responsabile del procedimento.

Si trasmetta la presente ordinanza:

- all'ufficio della Polizia Locale del Comune;
- al Sig. Comandante della Stazione Carabinieri di Col San Martino (TV);
- al Sig. Comandante del Corpo Forestale dello Stato della Stazione di Valdobbiadene (TV);
- alla Provincia di Treviso, Settore Ambiente ed Ecologia.

Ordinanza n. 66 del 22-10-2015

Comune di Farra di Soligo

via dei Patrioti, 52 – 31010 – telefono 0438.901 515 – fax 0438.900 235
codice fiscale 83003890262 – partita IVA 00743360265
www.farra.it

AVVERTE ALTRESÌ

ai sensi dell'articolo 3, 4° comma della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR VENETO entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari.

ovvero, in alternativa

in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notificazione.

IL SINDACO
F.to Giuseppe Nardi

Adempimenti ex artt. 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241:

- Struttura competente del procedimento: Ufficio Tecnico Lavori Pubblici ed Ambiente - Responsabile del procedimento: ing. Loris Pasqualotto
telefono 0438/90.15.12 - fax 0438/900.235 – mail lavoripubblici@farra.it
- orario apertura al pubblico: martedì dalle ore 10,30 alle ore 13,30, giovedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30 e venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30;
- indirizzo P.E.C. comune.farradisoligo.tv@pecveneto.it